

Allegato 1)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

AZIENDA USL DI BOLOGNA – DISTRETTO

E

PER LO SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO PSICOLOGICO/BENESSERE
PSICOFISICO DEI CAREGIVER (L.R. 2/2014)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila_____ in _____

TRA

L'AUSL di Bologna – Distretto legalmente rappresentato da
....., domiciliato per la carica

e l'Ente partner

_____, codice fiscale
_____ e partita I.V.A. _____, con sede in
_____, Via/Piazza _____, nella persona
del/della Sig./Sig.ra _____ in qualità di
_____, domiciliato per la carica presso
_____ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della
deliberazione del _____ [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di
Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data _____

VISTO:

- Legge Regionale n. 2/2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"
- DGR n. 858/2017 "Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 - Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)"
- Il D.M. 27/10/2020 "criteri e modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
- La DGR 1789 del 2/11/2021 concernente l'approvazione del Programma Regionale delle risorse del "Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2018-2019-.2020. Riparto assegnazione e concessione alle Aziende Ausl;
- Richiamata da deliberazione del Direttore Generale n. 506 del 30/12/2021 relativa alla presa d'atto del Riparto FRNA e risorse destinate alla non autosufficienza - Annualità 2021. Ambito territoriale Ausl di Bologna, approvato dalla CTSSM il 9/12/2021

PREMESSO CHE:

con Avviso pubblicato in data _____ l'AUSL di Bologna ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Enti del Terzo Settore con i quali i Distretti aziendali potessero eventualmente attivare rapporti di collaborazione per lo sviluppo di progetti finalizzati al sostegno psicologico e al benessere psicofisico dei caregiver;

a seguito della richiamata procedura, l'Ente partner è stato individuato, dall'apposito Gruppo di valutazione, tra i soggetti assegnatari del contributo di cui all'Avviso sopra citato;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo regola i rapporti che si instaurano tra l'AUSL di Bologna – Distrettoequale Ente partner, per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno psicologico e al benessere psicofisico dei caregiver per il triennio 2022-2024.

Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel Progetto allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale. Le risorse previste dalla programmazione annuale del distretto dedicate alla attività specifica di cui al presente accordo sono indicate nell'allegato-risorse.

Qualora la programmazione distrettuale, nell'arco di validità dell'accordo, confermi le progettualità oggetto dell'avviso, si provvederà ad aggiornare l'allegato-risorse indicando il budget dedicato per l'annualità di riferimento, senza necessità di riscrittura *ex novo* del presente accordo. Tale scheda sarà controfirmata dall'Azienda Usl e dall'ETS interessato.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

Sono destinatari delle attività di cui al presente Accordo i caregiver, adulti e giovani adulti, di cittadini anziani e disabili non autosufficienti residenti nel Distretto sottoscrittore.

L'individuazione dei caregiver da segnalare all'Ente partner per la realizzazione delle attività avverrà anche su iniziativa del Distretto di afferenza in collaborazione con i locali Servizi Sociali.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.

L'Ente partner si impegna a fornire comunicazione scritta dell'avvio del progetto al referente distrettuale dell'Azienda USL- Distretto di _____ (Nome e Cognome)

L'Ente partner dovrà prevedere per le persone coinvolte lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente Accordo (allegato 1 - "Progetto"), astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettate le date di inizio e fine progetto. Dovrà essere garantito da parte dell'Ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'Ente partner è tenuto a darne comunicazione all'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore.

Art. 4 Spese rimborsabili

Il valore del presente Accordo di collaborazione, per l'anno 2022, è definito nell'unito allegato-risorse (allegato 2 – "Risorse") da intendersi come cifra massima rimborsabile (oneri fiscali inclusi). La cifra massima rimborsabile potrà subire delle modifiche in ragione di una rivalutazione delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi progettuali oggetto del presente avviso e ridefinite in sede di programmazione da ogni singolo distretto e previa riprogettazione degli interventi da concordare tra le parti.

Le spese rimborsabili sono specificate nell'allegato 2 "risorse".

Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

L'Ente partner è tenuto a presentare all'AUSL di Bologna - Distretto sottoscrittore, con periodicità semestrale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni annualità, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante:

- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando la relativa documentazione; (non saranno ammessi rimborsi per spese per le quali non venga presentata la relativa documentazione giustificativa)
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero di beneficiari coinvolti e con evidenziazione del buon esito o meno del progetto.

Fatturazione:

A) Gli ETS **IN POSSESSO DI PARTITA IVA** dovranno emettere **una fattura elettronica**, a rendiconto delle spese richieste, con attestazione del legale rappresentante ed indicazione delle coordinate bancarie.

B) Gli ETS **NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA** dovranno emettere **nota di addebito** con numero e data e l'intestazione dell'ETS stesso a rendiconto delle spese richieste, con attestazione del legale rappresentante ed indicazione delle coordinate bancarie.

La nota/fattura dovrà:

- essere intestata all'Azienda USL di Bologna, Via Castiglione 29, 40124 Bologna, Codice fiscale e Partita Iva 02406911202;
- recare nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse Progetto Sostegno Psicologico/Benessere Psicofisico Caregiver – Distretto di _____";
- recare la dicitura "Operazione fuoricampo IVA art. 2, terzo comma, lett.a) DPR 633/72" in base al regime fiscale dell'ente;
- recare l'indicazione del numero d'ordine aziendale informatizzato comunicato dal competente Ufficio Contabilità del Distretto di Bologna

Essere inviata:

- **fattura elettronica**: codice univoco ufficio per ricevimento fatture UFVSRG , I.P.A. asl_bo e in copia, per uso amministrativo, tramite mail all'indirizzo: _____
- **nota di addebito** in originale per posta alla Direzione del Distretto di Committenza e Garanzia di _____ - via _____ cap _____, Bologna e in formato elettronico all'indirizzo mail: _____

A rendicontazione presentata, e solo dopo la verifica degli obiettivi conseguiti, l'Azienda USL di Bologna rimborserà alle organizzazioni il contributo approvato.

Si precisa che:

- Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la regione Emilia - Romagna ha stabilito che le Aziende Sanitarie ed i propri fornitori sono tenuti ad emettere/ricevere ordini in modalità elettronica, sulla base dello standard europeo PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). Quindi per poter procedere con la liquidazione è necessario che tutti gli ETS siano in possesso dell'ID PEPPOL.

Al soggetti sprovvisti di ID PEPPOL non potranno essere liquidate le fatture o note di addebito presentate.

Articolo 5 - Impegni dell'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittente

L'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittente si impegna a:

- attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel Progetto, promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo e dal relativo Progetto;
- liquidare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione di tale termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento dei dati è l'AUSL di Bologna (di seguito Azienda).

L'Azienda in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, l'Ente partner _____ quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati, relativi all'oggetto del presente Accordo (vedi ALLEGATO 3 - "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente Accordo e da considerare parte integrante della stessa (vedi ALLEGATO 4 - "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link:

<https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>.

La designazione, di cui sopra, è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto. Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente Accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni fornite dal Titolare del trattamento e/o delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Il Responsabile del Trattamento fornisce ai Caregiver inseriti nei progetti oggetto del presente accordo le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa è reperibile al seguente link: <https://www.ausl.bologna.it/privacy/inf/infcaregiver>.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 7 – Forme di consultazione

Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, i sottoscrittori si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche e costanti.

Articolo 8– Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 9 - Inadempienze e recesso

L'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore, per il tramite delle proprie UASS, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, segnalando eventuali rilievi all'Ente partner, che dovrà adottare conseguenti interventi opportuni e/o necessari.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempimenti devono essere comunicate dall'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'Ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente Accordo o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, l'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore ha la facoltà di recedere dall'Accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'Ente partner.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente partner potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

Inoltre, il distretto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo in relazione a sopravvenute ragioni di inopportunità nella prosecuzione del rapporto negoziale legate ad una diversa organizzazione dei servizi inerenti le azioni progettuali oggetto del presente atto nonché in relazione alla programmazione distrettuale.

In tali evenienze all'Ente partner saranno corrisposte unicamente le spese effettive e rendicontate sino al momento della interruzione del progetto senza possibilità di rivalsa o di pretesa alcuna da parte dell'ETS.

Articolo 10 – responsabilità e coperture assicurative

L'Azienda Usl di Bologna non è responsabile dei danni, eventualmente causati al personale, agli operatori che a qualunque titolo operano per conto dell'ETS nonché alle attrezzature dell'ETS, che possano derivare da comportamenti di terzi, ivi compresi i caregiver partecipanti al progetto.

E' in carico all' ETS ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo, intendendosi a riguardo esonerata l'Azienda Usl

di Bologna.

L'ETS mantiene in essere, per tutta la durata dell'accordo, adeguate polizze assicurative in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a cose ed a persone connessi all'attività svolta e verso i prestatori di lavoro e/o volontari impiegati.

Articolo 11 – Modifiche

Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Allegati all'accordo:

- 1) Progetto
- 2) Allegato risorse
- 3) Descrizione delle attività di trattamento dei dati
- 4) Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

per L'AUSL di Bologna – Distretto

per l'ETS

Il Legale Rappresentante

RISORSE ANNO 2022

Soggetto realizzatore: _____

Denominazione progetto: _____

Distretto _____

Referente tecnico per il Distretto _____

TIPOLOGIA PROGETTO	TOTALE CAREGIVER PARTECIPANTI	NUMERO DI INCONTRI	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE PER L'ANNO 2022
SOSTEGNO PSICOLOGICO DI GRUPPO				
SOSTEGNO PSICOLOGICO INDIVIDUALE				
PRATICHE PER IL SOSTEGNO PSICOFISICO DI GRUPPO				

Il presente allegato ha valore per le azioni progettuali svolte nell'anno 2022.

Spese rimborsabili:

- spese per acquisto beni duraturi funzionali alle azioni progettuali;
- spese per acquisto materiali di consumo funzionali alle azioni progettuali;
- spese per il personale retribuito esclusivamente per le azioni relative al progetto;
- spese per promozione e comunicazione delle azioni progettuali;
- spese generali, gestionali e amministrative ammontanti al massimo al 5% della spesa totale del progetto analiticamente dichiarate nel progetto;
- altri costi strettamente connessi e direttamente imputabili ai servizi ed alle azioni progettuali.

Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà a fronte di trasmissione da parte dell'ente Partner di fattura/nota d'addebito e relativa documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute e di una relazione conclusiva delle attività svolte, con specifiche quantitative e qualitative degli interventi.

Per l'ETS

Il Legale Rappresentante—

Per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di _____

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Categorie di interessati
• Persone Fisiche/Utenti dei Contitolari del Trattamento
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• Dati Comuni/Categorie Particolari
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• Si rinvia all'oggetto dell'Accordo di collaborazione

Per l'ETS

Il Legale Rappresentante –

Per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di _____

**ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018**

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi

economici, se del caso);

- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento,

l'accordo di riferimento. Il Titolare del trattamento comunica con la presente i

riferimenti del proprio DPO: dpo@aosp.bo.it - dpo@pec.aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;

- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.